

Milano



Comune
di Milano

**Regolamento
per la disciplina delle riprese audiovisive
delle sedute degli Organi collegiali
del Comune di Milano**

**Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del
3 novembre 2014 con deliberazione n. 37/2014**

SOMMARIO

	Pag.
Art. 1 - Ambito di applicazione.	3
Art. 2 - Finalità.	3
Art. 3 - Modalità di registrazione.	3
Art. 4 - Pubblicazione e archiviazione sul portale del Comune delle registrazioni e delle sedute e loro utilizzo.	4
Art. 5 - Ripresa delle sedute da parte di terzi.	4
Art. 6 - Limiti di trasmissione da parte dei terzi autorizzati.	5
Art. 7 - Tutela della riservatezza e dei dati personali.	5
Art. 8 - Ripresa e diffusione delle sedute da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.	5
Art. 9 - Diritto di accesso alle trascrizioni.	5
Art. 10 - Titolare e Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.	6
Art. 11 - Norme di rinvio.	6
Art. 12 - Entrata in vigore.	6

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina la ripresa audio video e trasmissione su internet o su rete televisiva delle sedute pubbliche dei seguenti Organi collegiali operanti nel Comune di Milano: Consiglio comunale, Commissioni consiliari, Consigli di Zona, Commissioni zonali e Consulte istituite ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.
2. Per quanto concerne i Consigli di Zona e le Commissioni zonali, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dovranno essere recepite in appositi Regolamenti che dovranno essere adottati dai singoli Consigli di Zona.

Art. 2 - Finalità.

1. Il Comune di Milano perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità attribuisce alla diffusione audio e/o video delle sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 3 - Modalità di registrazione.

1. L'attività di ripresa audio e/o video delle sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 è effettuata direttamente dall'Ente o tramite proprio incaricato.
2. Sono inoltre consentite:
 - a) riprese effettuate da soggetti terzi autorizzati
 - b) riprese effettuate da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca
3. L'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione è oggetto di preventiva informativa da parte del Presidente a tutti i partecipanti della seduta. Il Presidente è altresì tenuto a dare comunicazione durante la seduta delle autorizzazioni alle video riprese rilasciate ai soggetti terzi autorizzati.
4. Al fine di dare compiuta notizia circa il fatto che la seduta sarà oggetto di ripresa diretta audio-video, nonché della successiva diffusione, è disposta l'apposizione in aula di appositi avvisi contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, rendendo noti nel contempo i nominativi del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati.
5. Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo collegiale.
6. I consiglieri o i membri delle Consulte possono eccezionalmente opporsi alla videoregistrazione e diffusione del proprio intervento qualora atto a divulgare

dati personali sensibili non legati all'esercizio del proprio mandato, limitatamente alla parte relativa a tali dati.

7. Il Presidente dell'organo collegiale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute dell'organo medesimo, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese quando le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta, nonché nel caso in cui vi sia esplicita richiesta da parte di soggetti esterni chiamati in audizione. In suddetti casi, il Presidente comunica all'aula immediatamente sia la decisione che la motivazione.
8. Non potranno essere oggetto di ripresa audio video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente degli Organi di cui all'art. 1.

Art. 4 - Pubblicazione e archiviazione sul portale del Comune delle registrazioni delle sedute e loro utilizzo.

1. Le riprese delle sedute effettuate dal Comune di Milano sono trasmesse sul sito web istituzionale dell'ente.
2. Le registrazioni audio video, sono pubblicate e archiviate in formato aperto e liberamente scaricabile, nei modi e nei tempi sotto individuati e resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per almeno 10 anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
3. La pubblicazione, salvo motivati impedimenti, avverrà entro due giorni lavorativi successivi allo svolgimento della riunione dell'organo collegiale di cui all'art. 1.
4. Sono altresì pubblicati gli ordini del giorno delle riunioni e il processo verbale.
5. Le registrazioni pubblicate sono riutilizzabili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 5 - Ripresa delle sedute da parte di terzi.

1. I terzi possono eseguire foto o riprese audio video degli amministratori, dei membri delle Consulte e dei relatori che intervengono alla seduta solo se preventivamente identificati e autorizzati, per la singola seduta in svolgimento o per più sedute, dal Presidente al quale rivolgono specifica richiesta scritta.
2. Le richieste pervenute entro 24 ore dall'inizio della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell'inizio della seduta sono considerate accolte, salvo diversa decisione da parte del Presidente. Ogni altro aspetto relativo ai tempi e alle modalità di autorizzazione sarà definito dagli uffici di Presidenza e reso pubblico congiuntamente al presente regolamento.

3. I terzi, dovranno assumersi, formalmente, la personale responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o a una diffusione impropria o illecita delle immagini o delle discussioni registrate.
4. Le modalità delle riprese sono quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 6 - Limiti di trasmissione da parte dei terzi autorizzati.

1. I soggetti autorizzati alle riprese audio visive si obbligano a rispettare ogni disposizione di legge.

Art. 7 - Tutela della riservatezza e dei dati personali.

1. La registrazione e diffusione delle sedute tramite il sito web del Comune avviene nel rispetto dei principi sulla tutela dei dati personali, in particolare di quelli sensibili e giudiziari, per i quali si osserva il principio di stretta necessità, potendo essere diffusi solo nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.
2. Non potranno essere diffusi, inoltre, dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Art. 8 - Ripresa e diffusione delle sedute da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.

1. La ripresa audio video con finalità di informazione delle sedute degli organi collegiali di cui al punto 1 da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenza autorizzate deve essere previamente comunicata dal Presidente degli Organi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, al solo fine di garantire il diritto di cronaca tutelato.
2. In tal caso ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'esclusiva e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o emittente radio televisiva per conto della quale le riprese delle sedute sono state effettuate. Il tutto nel rispetto del codice di deontologia giornalistica.

Art. 9 - Diritto di accesso alle trascrizioni.

1. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso dei verbali delle sedute consiliari e delle commissioni, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 10 - Titolare e Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy cui si rinvia, il Comune di Milano è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
2. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con atto da parte del Servizio competente.
3. Il gestore privato a cui è affidato l'incarico di riprese e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet è egualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente il nome del titolare e altresì il nome del responsabile del trattamento dei dati che le effettuerà.

Art. 11 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione di dati personali e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e dei singoli Regolamenti relativi al funzionamento degli organi collegiali.

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.